


**CONSIGLIO DI STATO**

*Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale sez. III con ordinanza n. 1065/2012 del 3 febbraio 2012 depositata il 23 febbraio 2012, e successiva ordinanza n. 1929/2012 del 30 marzo 2012 depositata il 31 marzo 2012, nel ricorso in appello n. 10205/2011 R.G.*


NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DISPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZ. III CON ORDINANZA N. 1065/2012 DEL 3 FEBBRAIO 2012 DEPOSITATA IL 23 FEBBRAIO 2012, E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 1929/2012 DEL 30 MARZO 2012 DEPOSITATA IL 31 MARZO 2012, NEL RICORSO IN APPELLO N. 10205/2011 R.G. La Multimedia San Paolo srl con sede in Alba (CN) Piazza San Paolo n. 14 c.f. 04964800157 in persona del Direttore Generale munito degli occorrenti poteri Rag. Fioravante Cavarretta rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Maiolini (c.f. MLN MRA 61L27 A271Q) del Foro di Ancona e dall'Avv. Andrea Badanai (c.f. BDN NDR 59D08 H501Y) del Foro di Roma anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata in Roma Corso di Francia n. 182 presso la persona e lo studio legale dell'Avv. Andrea Badanai, ha promosso l'appello in epigrafe contro il Comitato Radio Televisioni Locali ed il Gruppo Europeo di Telecomunicazioni srl, nonché nei confronti della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (c.f. 95011660636), del Ministero dello Sviluppo Economico (c.f. 80230390587), di Tele Lombardia srl, Editoriale Teletutto Bresciasette srl, Tele Unica spa, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 6814/2011 del Tar Lazio sezione III Ter, depositata in data 29 luglio 2011, non notificata, emessa nell'ambito del ricorso n. 9280/2010 RG. Il TAR Lazio con la citata sentenza n. 6814/2011 aveva annullato la delibera n. 366/10/CONS della Agcom recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento e gli atti allo stesso



connessi, oggetto di impugnazione da parte del Comitato Radio Televisioni Locali e del Gruppo Europeo di Telecomunicazioni srl avanti lo stesso TAR. L'appello è fondato sui seguenti motivi: **1) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui la stessa prevede che l'Agcom abbia violato il termine minimo di trenta giorni per la consultazione degli interessati previsto dall'art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 259/2003.**

**2) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui la stessa prevede che il criterio stabilito dalla AGCOM per l'attribuzione delle numerazioni alle tv locali (graduatorie CORECOM di cui al DM n. 292/04 per il riconoscimento dei contributi di cui alla legge n. 448/98 e successive modificazioni) violi l'art. 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44.**

Con ordinanza n. 1065/2012 resa nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2012 depositata in Segreteria il 23 febbraio 2012, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione III disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi inseriti nelle tabelle pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, da individuarsi mediante l'indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, e fissava l'udienza pubblica dell'11 maggio 2012. Indi, con ordinanza n. 1929/2012 del 30 marzo 2012 depositata il 31 marzo 2012, la III sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale indicava nuove modalità per l'esecuzione della notifica per pubblici proclami e fissava la nuova data dell'udienza pubblica per il 22 giugno 2012.



Con il presente avviso viene effettuata la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.a. del citato ricorso in appello, della citata ordinanza n. 1065/2012, e della successiva ordinanza n. 1929/2012, secondo le modalità indicate dal Consiglio di Stato in quest'ultima ordinanza: la comunicazione è diretta a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

Tale avviso, come disposto dal Consiglio di Stato nella sopracitata ordinanza n. 1929/2012, viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata anche alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed al Ministero dello Sviluppo Economico affinché lo stesso avviso venga pubblicato nei rispettivi siti internet istituzionali, corredato dalla ulteriore indicazione che copia integrale dell'appello (ove richiesta da una emittente controinteressata) sarà trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall'ufficio dell'Agcom indicato nell'avviso stesso sul sito internet oppure da quello del Ministero dello Sviluppo Economico anch'esso indicato nell'avviso sul sito internet.

Avv. Mauro Maiolini

Avv. Mauro Maiolini

TC12ABA6174 (A pagamento).

